

"Una comunità attenta. Violenza su minori: rilevazione e segnalazione "

La normativa della XVII legislatura (2013-2018) a favore dei minori.

Intervento di Marilena Fabbri

Sasso Marconi - Venerdì 15 dicembre 2017

Più di 2 bambini ogni giorno, in Italia, sono vittime di violenza sessuale. Parliamo di oltre 950 minori in un anno che nel nostro Paese sono costretti a subire questo orribile abuso. E nell'ultimo anno il numero totale dei minori vittime di reato - mai stato così alto da un decennio a questa parte, toccando la cifra di 5.383 minori - ha registrato un +6% rispetto al 2015. Sono i dati presentati dall'Ong Terres des Hommes in Parlamento lo scorso mese di ottobre¹.

Le bambine sono l'83% delle vittime di violenze sessuali aggravate, l'82% dei minori censiti sono nel giro della produzione di materiale pornografico, il 78% son vittime di corruzione di minorenni, ovvero bambine al di sotto dei 14 anni forzate ad assistere ad atti sessuali. Colpisce il dato degli omicidi volontari consumati: più che raddoppiati in un anno (da 13 a 21 minori vittime) il 62% era una bambina o adolescente. Avvenimenti tragici che il più delle volte si inseriscono nella drammatica sequela dei femminicidi. Governo e Parlamento, nel corso di questa legislatura, si sono occupati molto di infanzia e di violenza sui minori. Vorrei ricordare alcuni tra i principali provvedimenti approvati e quelli che purtroppo sono rimasti all'esame delle Camere:

✓ Minori stranieri non accompagnati

La cosiddetta "Legge Zampa" è la prima normativa organica in Italia per minorenni non accompagnati e sarà anche un modello per gli altri paesi europei, per garantire un quadro legislativo che supporti la protezione dei minori. In considerazione della condizione di maggiore vulnerabilità, la legge sancisce che i minori stranieri non accompagnati, a prescindere dall'intenzione di richiedere protezione internazionale, sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori cittadini italiani o dell'Unione europea e hanno, pertanto, il diritto di accedere al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). E' stato introdotto il principio generale del divieto di respingimento alla frontiera e la priorità assicurata all'interesse superiore del minore nella gestione di servizi dedicati all'infanzia per la prima accoglienza, nonché nelle nuove procedure per l'identificazione e l'accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato. Sono state modificate le norme relative alle indagini familiari prevedendone l'attivazione immediata e introducendo un criterio di preferenza in base al quale, qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità e sono stati individuati criteri precisi da rispettare nell'assegnazione delle strutture di lungo periodo. Vengono inoltre rafforzati il diritto alla salute, all'istruzione, all'ascolto durante i procedimenti che li riguardano, ad una protezione speciale per i minori più fragili vittime di tratta, richiedenti protezione internazionale e minori coinvolti in attività illecite

¹Dati relativi all'anno 2016 – Rapporto realizzato per conto della ONG Terres des Hommes

Dossier di approfondimento protezione MSNA

Legge Zampa, protezione MSNA

✓ **Cyberbullismo**

A maggio 2017 è stata approvata la legge per la tutela dei minori e la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, che coniuga una strategia di prevenzione e contrasto del fenomeno, con una strategia di attenzione, tutela ed educazione volta ai minori coinvolti, sia nella posizione di vittime che in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi nell'ambito delle istituzioni scolastiche, senza distinzione alcuna di età.

Il cyberbullismo non è altro che bullismo via web, perpetrato tramite mezzi elettronici, quali e-mail, blog, social, messaggistica istantanea e via dicendo. I casi di questo tipo sono sempre più diffusi, secondo le statistiche 1 bambino su 4 è a rischio, complice il grande utilizzo della rete da parte delle fasce più giovani. Se il classico bullismo è insidioso, il cyberbullismo lo è in misura ancora maggiore: i "carnefici" si sentono infatti meno esposti e quindi più pronti a sferrare il crudele attacco a suon di maldicenze, chiacchiere, insulti, tesi a distruggere psicologicamente le vittime.

Il provvedimento in questione, composto da sette articoli, pone al centro la tutela dei minori (sia autori, sia vittime di illeciti), privilegiando azioni di carattere formativo-educativo rispetto ad un'impostazione maggiormente repressiva e sanzionatoria.

Ecco le principali novità del provvedimento:

- prevenire e contrastare il cyberbullismo, inteso come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
- ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità genitoriale può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato del minore vittima di cyberbullismo, previa conservazione dei dati originali da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator). Qualora entro le ventiquattro ore successive l'istanza non vi sia stata alcuna comunicazione da parte del responsabile ed entro le quarantotto ore non abbia provveduto o non sia possibile individuare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può fare istanza al Garante per la protezione dei dati personali, il quale provvede entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta;
- istituito un tavolo tecnico di lavoro presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale, entro sessanta giorni dal suo insediamento, ha il compito di redigere un piano di azione integrato per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, nonché quello di realizzare un sistema di raccolta dei dati per monitorare l'evoluzione dei fenomeni anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e le altre forze di polizia.

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, promuove, altresì, periodiche campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione sui fenomeni del cyberbullismo avvalendosi a tal fine dei principali media.
- in ogni istituto scolastico verrà individuato fra i propri docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del fenomeno.
- la Polizia postale e delle comunicazioni deve relazionare annualmente il tavolo tecnico sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno. Inoltre, è disposto l'ulteriore stanziamento di 203 mila euro per gli anni 2017, 2018 e 2019 per lo svolgimento di attività di formazione in ambito scolastico e territoriale, finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet, nonché alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo;
- viene mutuata dalla disciplina dello stalking la procedura dall'ammonimento, prevedendo che fino a quando non sia stata proposta querela o denuncia per i reati di diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati, commessi mediante l'utilizzo della rete internet da minorenni di età superiore ai quattordici anni in danno di altri minorenni, il questore convochi il minore, unitamente a un genitore o ad altro soggetto esercente la potestà genitoriale, ammonendo il medesimo. Gli effetti della predetta procedura cessano al compimento del diciottesimo anno di età;
- A gennaio 2018 è stato sottoscritto un protocollo di d'intesa tra il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali Antonello Soro e il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Franco Gabrielli, che ha come obiettivo quello di attivare una rete di intervento coordinata e strutturata per fornire un supporto tempestivo alle vittime di quella che oramai ha assunto i connotati di una "epidemia silenziosa": infatti dalle 235 denunce del 2016, si è passati agli oltre 350 casi del 2017. Altrettanto numerose sono state le segnalazioni e le richieste di aiuto da parte di ragazzi, genitori, insegnanti ed operatori sociali.

[Dossier di approfondimento Contrasto al Cyberbullismo](#)

[Dossier di approfondimento Legge Cyberbullismo](#)

[Legge sul contrasto al cyberbullismo](#)

✓ **Certificato penale per chi opera a contatto diretto con minori**

IL 6 aprile 2014 è entrato in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. Per la previsione di cui all'articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n.313 (T.U.) introdotto da tale decreto, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato di cui all'articolo 25 del richiamato T.U.al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L'eventuale violazione di tale obbligo comporterà, per il datore di lavoro, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria avente un importo variabile da 10.000 a 15.000 euro.

Con la Circolare del 3 aprile 2014, il Ministero della Giustizia ha avuto modo di chiarire due aspetti fondamentali dell'obbligo anzidetto:

1. tale obbligo si applica ai soli rapporti di lavoro instaurati a partire dalla data di entrata in vigore della norma, quindi l'obbligo non si applica ai rapporti di lavoro già in corso alla data del 6 aprile 2014;
2. l'onere di richiedere il certificato penale all'ufficio del casellario giudiziale è in capo al datore di lavoro, che a tal proposito dovrà farsi rilasciare dal lavoratore apposito consenso.

Secondo quanto chiarito dal Ministero della giustizia non sussiste l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale in capo agli enti e associazioni di volontariato che intendano avvalersi dell'opera di volontari; costoro, infatti esplicano un'attività che, all'evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro. Analogamente, stante il tenore letterale di quanto affermato dal Ministero della Giustizia, dovrebbero ritenersi esclusi dall'obbligo in argomento anche i rapporti di tirocinio che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. d) della Legge n. 196/1997, non costituiscono un rapporto di lavoro.

Inoltre il Coni, con propria Circolare del 2 aprile 2014 ha affermato che tale disposizione non si applica a coloro i quali percepiscono i compensi di cui all'articolo 67 comma 1 lettera m) del TUIR (compensi cd. "sportivi").

Il medesimo Ministero ha avuto modo di precisare che "Per l'ipotesi in cui il datore di lavoro sia privato, nelle more dell'acquisizione del certificato del casellario, sempre che puntualmente richiesto, si ritiene che si possa procedere all'assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell'atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione, eventualmente da far valere nei confronti dell'organo pubblico accertatore la regolarità della formazione del rapporto di lavoro".

I costi del certificato sono quelli attualmente previsti dalla legge per il rilascio all'interessato, salvi i casi di esenzione dal bollo previsti dal DPR 642/72, tabella allegato B (cioè i certificati richiesti da Onlus, Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni).

Il certificato in parola, inoltre, ha una durata di 6 mesi.

[Decreto Legislativo 4 marzo 2014 lotta all'abuso su minori](#)

[Circolare 3 aprile 2014 Attuazione direttiva contro l'abuso sessuale sui minori](#)

[Circolare interpretativa del Ministero della Giustizia sul decreto legislativo 39/2014](#)

✓ **Convenzione di Istanbul**

La Convenzione del Consiglio Europeo per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e della violenza intrafamiliare, firmata a Istanbul il 7 aprile 2011, nei suoi 80 articoli crea un quadro giuridico completo sulle diverse forme di violenza di genere e configura quella sulle donne e sulle bambine come una violazione contro i diritti umani. Il riconoscimento di una cornice comune costituita da norme mirate alla prevenzione, protezione e al sostegno di giovani donne, bambini e adolescenti vittime di violenza e/o testimoni di violenza domestica è un forte segnale di cambiamento culturale, anche per il superamento delle pratiche dei matrimoni precoci e delle mutilazioni genitali femminili, temi che interessano la nostra società sempre più multiculturale.

Inoltre alla convenzione di Istanbul all'art. 26 prevede protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza.

[Ratifica della Convenzione di Istanbul](#)

✓ **Decreto legge 14 agosto 2013, n.93 – Norme per il contrasto della violenza di genere**

Il decreto legge in questione introduce l'aggravante generale per la cosiddetta "violenza assistita" per tutti i reati connotati da violenza fisica, oltre che per il delitto di maltrattamenti in famiglia, commessi in danno o in presenza di minori o in danno di donne in stato di gravidanza. In questo modo si è data piena attuazione dell'articolo 46 lettera D) della Convenzione di Istanbul.

[Dossier di approfondimento Violenza di genere, dalla parte delle donne](#)

[Conversione del Decreto Legge sul contrasto alla violenza di genere](#)

✓ **Piano Nazionale del Miur per l'educazione al rispetto delle differenze e per il contrasto alla violenza**

La Ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli ha presentato ad Ottobre 2017 il Piano nazionale per promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione al rispetto, per contrastare ogni forma di violenza e discriminazione e favorire il superamento di pregiudizi e disuguaglianze, secondo i principi espressi dall'articolo 3 della Costituzione italiana.

Il rispetto delle differenze è decisivo per contrastare violenze, discriminazioni e comportamenti aggressivi di ogni genere. Perché il rispetto include un modo di sentire e un modo di comportarsi e relazionarsi fondamentali per realizzare l'art. 3 della Costituzione, cui tutto il Piano si ispira. Perché la scuola deve, può e vuole essere un fattore di uguaglianza, protagonista attiva di quel compito che la Repubblica assegna a se stessa. Ascolto, dialogo, condivisione: il rispetto significa tutto questo, significa fortificare la democrazia, migliorare la qualità di ogni esperienza di vita, contribuire a far crescere condizioni di benessere per tutte e tutti"

[Linee guida nazionali sul contrasto alla violenza di genere](#)

[Piano nazionale per l'educazione al rispetto di genere](#)

✓ **Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020**

Prevenzione, protezione delle vittime e punizione degli uomini autori di violenza. Sono le tre gambe su cui poggia il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 messo a punto dal governo. Tre ambiti di intervento accompagnati da un quarto asse trasversale, le politiche integrate di intervento, per costruire un sistema di raccolta dati e valutarne l'esecuzione. La nuova strategia, che prosegue nell'attuazione dei principi della Convenzione di Istanbul, iniziata con il decreto legge del 2013, è stata messa nero su bianco a seguito del confronto del gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle amministrazioni centrali, regionali e locali, dall'associazionismo di riferimento nazionale, centri antiviolenza e case rifugio in primis, dalle maggiori sigle sindacali, dai referenti dell'Istat e del Cnr. Il Piano parte dal presupposto che la violenza sia un fenomeno sociale strutturale che va estirpato alle radici. La violenza si basa

sulla disparità di potere tra uomini e donne ed è un fenomeno sociale che ha origini culturali profonde, riconducibili a una organizzazione patriarcale della società. Per questo il Piano del governo, che punta a effettuare un cambio di passo nell'affrontare il fenomeno, considera la prevenzione uno dei presupposti fondamentali della strategia complessiva. Il nuovo Piano strategico è frutto di un «modello inedito di lavoro, proseguito per mesi, da un gruppo costituito dai referenti delle amministrazioni centrali, regionali e locali nonché delle realtà più rappresentative dell'associazionismo femminile e dei centri antiviolenza». Tra le principali novità indicate dagli esperti del dipartimento ci sono «la previsione di un meccanismo chiaro e trasparente di gestione delle risorse stanziare, peraltro con il tempo aumentate progressivamente; la sistematizzazione della raccolta dei dati; l'adozione di procedure di monitoraggio e valutazione delle azioni previste nel nuovo documento, come richiesto dagli standard internazionali e dalla Convenzione di Istanbul». Tutto questo «segnerà un cambio di passo, al quale si è contribuito coralmmente.

Le risorse finanziarie necessarie ad attuare il Piano strategico sono previste più alte rispetto ai 39 milioni destinati al piano straordinario adottato nel 2015. Una volta individuati, i finanziamenti, che saranno di volta in volta impegnati dal dipartimento per le Pari opportunità e dalle amministrazioni coinvolte, dovranno essere accompagnati da un preciso e dettagliato impegno, anche finanziario corrente, dei diversi ministeri e dovranno tenere in considerazione le opportunità offerte a livello regionale oppure a livello di fondi europei.

✓ **Prevenire la violenza**

L'obiettivo è aumentare il livello di consapevolezza nella pubblica opinione sulle radici strutturali, sulle cause e sulle conseguenze del fenomeno. Si punterà, dunque, a rafforzare le capacità del sistema scolastico e a formare gli operatori del settore pubblico e privato. Inoltre, come stabilisce la Convenzione di Istanbul, è stata prevista una linea di prevenzione nei confronti degli uomini maltrattanti con percorsi rieducativi ad hoc. Un capitolo a sé è dedicato alla sensibilizzazione del settore privato e dei mass media sul ruolo di stereotipi e sul sessismo.

✓ **Proteggere e sostenere le vittime**

Il secondo asse, quello della protezione e del sostegno, è stato pensato per tutelare le vittime nel loro percorso di uscita dalla violenza. L'ombrello della protezione riguarderà non solo le donne, ma anche i minori che assistono alla violenza e gli eventuali testimoni. Nel Piano sono poi contenute le misure per garantire il costante e regolare funzionamento dei servizi specializzati, in primis centri antiviolenza e case rifugio, attraverso finanziamenti in forma continuata, secondo quanto è stato già previsto dall'articolo 5 bis del decreto legge del 2013. Le istituzioni coinvolte sono sempre le regioni e le province autonome che erogano i finanziamenti su base annuale.

✓ **Punire gli autori delle violenze**

Il terzo pilastro del Piano è dedicato a perseguire e punire gli autori di violenza. Questa parte ha come obiettivo quello di garantire in via privilegiata i diritti delle donne e dei minori durante le fasi dei procedimenti giudiziari. Inoltre, si vuole migliorare l'efficacia dei procedimenti a tutela delle vittime. In questo ambito il Consiglio superiore della magistratura continuerà ad approfondire l'efficacia dei procedimenti giudiziari con delibere finalizzate a incentivare la creazione di sezioni specializzate per i reati di violenza contro le donne e assicurare il pieno coordinamento tra uffici giudiziari.

Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020

La violenza sessuale e di genere

✓ **Indagini conoscitive bicamerale infanzia**

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha avviato diverse indagini conoscitive in materia di infanzia violata e diritti dei minori.

- 1) Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile.
- 2) Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.
- 3) Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.
- 4) Indagine conoscitiva sui minori «fuori famiglia»².
- 5) Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori³.

● Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile.

Resconto indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile

● Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.

Resconto indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile

● Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.

Resoconto indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale

✓ **CONVENZIONE AJA**

L'11 giugno del 2015 è stato approvato dalla Camera il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja del 1996 sulla responsabilità genitoriale e la protezione dei minori (AC 1589). La Convenzione era stata firmata dall'Italia già nel 2013, e la ratifica si rendeva necessaria, oltre al fatto di essere un atto dovuto, in particolare per dare una veste giuridica all'istituto della c.d. Kafala - una sorta di affidamento familiare -, unica misura di protezione del minore in stato di abbandono prevista negli ordinamenti islamici e sulla quale la nostra giurisprudenza non è mai stata univoca. Ciò, al fine di evitare conflitti tra sistemi giuridici e di eliminare finalmente una situazione intollerabile di discriminazione tra minori, introducendo quale principio generale quello del riconoscimento nel nostro ordinamento delle misure di protezione adottate dalle autorità di altri Stati.

Dossier di approfondimento Convenzione Aja

²Non sono state concluse nella legislatura XVII

³Non sono state concluse nella legislatura XVII

[Ratifica della Convenzione Aja](#)

✓ **CONTINUITA' AFFETTIVA**

Questo provvedimento interviene sulla legge n. 184 del 1983 per ridefinire il rapporto tra procedimento di adozione e istituto dell'affidamento familiare, allo scopo di garantire il diritto alla continuità affettiva con la famiglia affidataria del minore di cui sia dichiarata l'adottabilità. Non è un provvedimento per trasformare l'affido in adozione, ma un punto di civiltà per tutelare le relazioni significative maturate da un minore in un prolungato periodo di affidamento con la famiglia affidataria. Secondo quanto emerge dal rapporto «Affidamenti familiari e collocamenti in comunità al 31 dicembre 2012», redatto nel dicembre 2014 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i bambini e i ragazzi di 0-17 anni fuori dalla famiglia di origine sono stimabili in circa 28.500. Tra questi, i minori accolti in famiglie affidatarie sono leggermente diminuiti e arrivano a 14.200 circa, mentre quelli accolti nelle comunità residenziali sono calati in misura maggiore e si calcolano, a fine 2012, in 14.255. Di questi, 6.750 sono affidati a parenti e 7.444 a terzi, persone singole o famiglie, appunto, che hanno dato la loro disponibilità con grande generosità. Un altro dato molto significativo è rappresentato dalla durata degli affidi: il 31,7 per cento dura più di quattro anni e il 25 per cento di questi da due a quattro anni. Quindi, si può affermare che proprio per questa ragione una legge che riconosca il diritto alla continuità degli affetti è di enorme importanza, soprattutto nell'interesse dei minori, che sono sempre il soggetto che va più tutelato. È un interesse che sa riconoscere e coniugare non solo e non tanto un assunto giuridico, ma soprattutto le implicazioni psicologiche e sociologiche legate a una crescita quanto più possibile armonica e integrata per questi bambini o minori che, per motivi diversi, non hanno purtroppo conosciuto o hanno perso la possibilità di vivere nelle famiglie di origine.

[Dossier di approfondimento sulla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare](#)

[Modifiche alla normativa sulla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare](#)

✓ **Reddito di inclusione**

In tema di contrasto alla povertà il Governo ha approvato il cosiddetto reddito di inclusione, quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale che tiene conto della composizione e del bisogno del nucleo familiare (situazione lavorativa e del profilo di occupabilità, dell'educazione, istruzione e formazione, della condizione abitativa e delle reti familiari e della presenza di minori).

[Sintesi REI](#)

[Comunicato Stampa Consiglio dei Ministri sul Reddito di Inclusione](#)

[Decreto Legislativo sul Reddito di Inclusione](#)

✓ La tutela delle vittime di reato

Con il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 (Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato), viene estesa in tutti i paesi membri, pur in presenza di diversi ordinamenti giuridici, una base comune di tutela della vittima dentro e fuori il processo penale, nel campo dell'informazione sull'esercizio dei propri diritti, dell'accesso ai servizi di assistenza, del sostegno legale e psicologico, della formazione degli operatori e delle Forze dell'ordine

Il d.lgs., come la direttiva, appresta specifica tutela alle persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere. Di rilievo è l'art. 4 del d.lgs. che prevede specifiche tutele per i minori non accompagnati vittime di tratta. Tra queste l'obbligo di informazione del minore sui diritti di cui gode, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale. Nell'ipotesi in cui sussistano dubbi sull'età del minore, e questa non sia accertabile attraverso i documenti identificativi, si prevede una misura multidisciplinare di determinazione dell'età anagrafica, da realizzarsi nel pieno rispetto dei diritti del minore da personale specializzato e con procedure che tengano nella dovuta considerazione l'origine etnica e culturale del minore, eventualmente anche mediante l'utilizzo delle autorità diplomatiche.

[Schema di D.lgs - attuazione della direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato](#)

[Dossier di approfondimento Vittime di reato](#)

✓ Le risorse

La **legge di bilancio per il 2018** attualmente all'esame della Commissione Bilancio della Camera, in tema di politiche sociali e per la famiglia introduce o amplia alcune misure dirette a fornire un sostegno economico ai nuclei familiari e ai giovani, nonché destina contributi ad enti di ricerca o di assistenza. In primo luogo viene estesa la platea dei beneficiari e incrementato il beneficio economico collegato al Reddito di inclusione – Rel, la misura nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, recentemente introdotta dal D.Lgs. 147/2017. Dal 1° gennaio 2018, termine fissato per l'avvio della misura, sono resi meno stringenti i requisiti del nucleo familiare, necessari, in sede di prima applicazione, per accedere al Rel.

Dal 1° luglio 2018, la platea dei beneficiari del Rel viene estesa ulteriormente: decadono infatti i requisiti collegati alla composizione del nucleo familiare richiedente, di cui vengono considerate esclusivamente le condizioni economiche. Inoltre, il massimale annuo riferito alla componente economica del Rel è incrementato del dieci per cento (esclusivamente per i nuclei familiari con 5 o più componenti il beneficio passa da 485 a circa 534 euro mensili).

L'estensione della platea dei beneficiari e l'incremento del beneficio sono resi possibili da un maggiore impegno finanziario. Lo stanziamento del Fondo Povertà viene incrementato di: 300

milioni nel 2018 e di 700 milioni nel 2019. Nel corso dell'esame al Senato sono stati ulteriormente incrementati gli importi per il 2020 e per lo stanziamento a regime dal 2021, portati rispettivamente a 783 milioni (precedentemente 665 milioni) e 755 milioni annui a decorrere dal 2021 (precedentemente 637 milioni). In ragione di quest'ultimo incremento, al Senato è stata prevista una conseguente riduzione, dal 2020, delle risorse del Fondo da utilizzare per finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale: 117 milioni di euro nel 2020 (erano 235); 145 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 (erano 263).

Infine, al Senato, è stato previsto un aumento, dal 2020, della percentuale (dal quindici al venti per cento), delle risorse del Fondo Povertà vincolata al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali necessari per la messa a regime del Rel; risorse che passano dal 2020, da 352 a 470 milioni annui.

Il disegno di legge, poi, aumenta di 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. Tali risorse sono destinate in favore degli orfani per crimini domestici, orfani di madre a seguito di omicidio commesso dall'autore di stalking nei confronti della medesima vittima, di omicidio a seguito di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo.

Per quanto riguarda gli anni precedenti:

- la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha previsto uno stanziamento per il 2014 pari a 250 milioni di euro, parte dei quali, unitamente ai 40 milioni all'anno stanziati per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, da utilizzare per raggiungere un ammontare di risorse sufficiente per estendere la Sperimentazione della Carta per l'inclusione a tutto il territorio nazionale.
- la legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) ha stabilito un finanziamento a regime di 250 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015, sul Fondo Carta acquisti.
- viene inoltre previsto, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno – che non concorre alla formazione del reddito complessivo - è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. L'importo dell'assegno di 960 euro annui è raddoppiato quando il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente è in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore ISEE non superiore ai 7.000 euro annui.
- Inoltre con l'intento di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, viene stanziato per il 2015 un importo, nel limite massimo di 45 milioni di euro, da utilizzare per la concessione di buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore ISEE non superiore a 8.500 euro annui e con un numero di figli minori pari o superiore a quattro.
- E' stato inoltre istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 112 milioni per l'anno 2015, da destinare ad interventi a favore della famiglia. In particolare: 100 milioni di euro dedicati al rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia); 12 milioni dedicati ai programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

✓ Legge a tutela degli orfani di crimini domestici

Il Senato ha approvato, sul finire della legislatura, la legge che introduce nel nostro ordinamento maggiori tutele per tutti coloro che restano orfani in seguito ad un delitto compiuto in ambito domestico. Si tratta di un grande atto di civiltà e di giustizia nei confronti di tutte quelle bambine e quei bambini che vengono colpiti da una doppia perdita, perché per loro viene meno sia il genitore ucciso sia quello autore del delitto, e che sono costretti ad affrontare sia il dramma di quanto accaduto – a volte addirittura assistendo al delitto – sia una serie notevole di problemi e di difficoltà pratiche ed economiche. Le istituzioni hanno il dovere morale di farsi carico delle conseguenze che tali crimini determinano sui figli delle vittime. Con questa legge si introducono norme rilevantisime: il gratuito patrocinio alle vittime per ogni ordine e grado di giudizio, sia in sede penale che civile, a prescindere dalla capacità di reddito; si equipara l'aggravante dell'ergastolo per l'omicidio, delle relazioni personali, anche ai coniugi; si introduce l'obbligo di sequestro conservativo dei beni dell'autore di reato in presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti; l'assegnazione di una provvisoria senza aspettare la fine del processo penale a favore degli orfani di crimine domestico, quindi anticipando un sostegno economico agli orfani, sempre in attesa della conclusione del processo penale; la sospensione della successione ereditaria in pendenza di giudizio penale; la dichiarazione automatica di indegnità alla successione in caso di condanna definitiva; la sospensione di indegnità a succedere anche verso i figli che uccidono i propri genitori per accedere alla eredità; la sospensione del diritto alla pensione di reversibilità; la titolarità delle quote del genitore autore di reato rinviato a giudizio a favore dei figli delle vittime, quindi senza anche qui aspettare la conclusione del processo; **privilegio della continuità affettiva verso i parenti fino al terzo grado dov'è possibile, possibilità di istituire sportelli di sostegno delle vittime pubblici o in convenzione, decadenza dall'alloggio pubblico per gli autori di violenza domestica; istituzione di un fondo per il sostegno psicologico e la continuità della formazione scolastica; riserva nell'accesso al lavoro; semplificazione della procedura per il cambio del cognome;**

La violenza domestica, gli omicidi domestici e i femminicidi sono un fenomeno diffuso, che lo Stato ha il dovere di contrastare, sul piano culturale e giudiziario. Con questa legge si colma un vuoto normativo ma si compie soprattutto un grande passo avanti verso l'ampliamento della sfera dei diritti umani e civili.

[Dossier di approfondimento Orfani di crimini domestici](#)

[Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici](#)

✓ Disciplina delle professioni di educatore professionale

Approvato in sede legislativa al Senato la Legge "Iori", recante "Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga". L'obiettivo principale di questo provvedimento è la valorizzazione delle competenze scientifiche e professionali di educatori e pedagogisti, perché «educatori non ci s'improvvisa» e, per rispondere alle numerose e nuove problematiche dell'ambito educativo, sociale e sanitario, è necessario un alto profilo professionale. Occorre quindi un riconoscimento professionale di questi operatori per «fare uscire dall'ombra, il lavoro prezioso, spesso non riconosciuto o non sufficientemente

valorizzato o apprezzato, da essi svolto». È una galassia variegata e professionalmente fragile di circa 200 mila persone, alcune con titolo, altre senza, di una giungla di titoli e ambiti lavorativi che comprende, al suo interno, anche ingiustizie e disparità, di una normativa in materia complessa e, a volte, contraddittoria, che attende da oltre vent'anni di essere rivista e che risulta anche inadeguata, oggi, ai tempi e alle modifiche necessarie alla riorganizzazione dei servizi. Il testo, che nasce dalla collaborazione di tutti i gruppi parlamentari, si è arricchito del contributo di associazioni di educatori e pedagogisti. Queste figure professionali operano negli ambiti dell'infanzia ma anche in tutto l'arco della vita, nei luoghi molteplici della famiglia, della disabilità, dell'immigrazione, del carcere, della tossicodipendenza, delle case famiglia, delle comunità territoriali, della formazione aziendale, dell'inclusione e della tutela dei soggetti fragili e svantaggiati, della promozione del benessere. Con questa proposta di legge si creano le condizioni per produrre un decisivo miglioramento nella qualità dei servizi; si potenzia un'affermazione dei diritti dell'infanzia e una diffusione della qualità della cura educativa per tutte le persone in situazioni di fragilità e per coloro che sono in cammino nei sentieri educativi; inoltre, si afferma la forte volontà di rilanciare i servizi sociali e sanitari, considerando la dotazione nei servizi di adeguate figure professionali.

[Dossier di approfondimento su figure professionali educatori e pedagogisti](#)

[Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista](#)

✓ **Conclusioni**

Alcuni provvedimenti molto importanti tesi a tutelare i diritti dei più piccoli purtroppo non sono stati approvati entro questa legislatura, ma molte decisioni sono state prese.

Mi riferisco al provvedimento recante misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale. La finalità del provvedimento è di tutelare categorie di soggetti particolarmente vulnerabili come i bambini che frequentano gli asili nido e le scuole dell'infanzia nonché i disabili e gli anziani ospitati nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, anche alla luce dell'emersione negli ultimi tempi di casi di maltrattamenti perpetrati ai loro danni. Fermo restando il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico di anziani e persone con disabilità, gli strumenti per garantire maggior tutela agiscono, da un lato, sulla previsione di valutazioni attitudinali per l'accesso alle professioni in questi settori e sulla formazione continua e, dall'altro, sulla possibilità di installare, in modo regolamentato, sistemi di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili. Per far sì, inoltre, che la prevenzione e il contrasto dei reati nei confronti di questi soggetti particolarmente vulnerabili si realizzi attraverso il controllo sociale e il maggior coinvolgimento dei familiari è prevista l'emanazione di linee guida per permettere la visita durante tutto l'arco della giornata presso le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali. Per l'attuazione del provvedimento era stato previsto un Fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per il triennio 2017-2019. Il provvedimento si è fermato al Senato il commissione 11 (lavoro e previdenza), per le prossime pelagiche che pone tra necessità di prevenire il rischio di fenomeni di violenza su soggetti fragili ad opera di chi dovrebbe averne cura e il. In far venire meno un rapporto di fiducia tra familiari ed operatori.

Per approfondimenti:

[**Nota esplicativa: Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani**](#)

[**Testo di Legge: Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento e di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali**](#)

[**Dossier di approfondimento Misure di videosorveglianza**](#)

Un altro provvedimento che non ha visto la luce in questa legislatura è stato il testo “Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne”, proposto dalla presidente della Commissione Giustizia della Camera, l'on. Donatella Ferranti.

Dopo l'approvazione alla Camera il testo si è arenato in commissione giustizia al Senato.

Si tratta di una disposizione molto importante che interviene sull'art. 609-septies del codice penale:

- modificandone il primo comma, per escludere il delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.) dal catalogo dei reati punibili a querela della persona offesa. Il reato in questione diviene così -in ogni caso- procedibile d'ufficio.

- abrogandone il quarto comma, numero 5, il quale, prevedendo la procedibilità d'ufficio quando gli atti sessuali coinvolgono un minore di età inferiore a 10 anni, risulta essere ormai superfluo.

Finalità dell'intervento legislativo è quella di assicurare una più completa tutela ai minori vittime di abusi sessuali; a ben vedere, infatti, quando vittima del reato di atti sessuali con minorenne è un minore di età compresa tra 10 e 14 anni, il delitto è procedibile a querela, con tutte le difficoltà ed i ritardi connessi all'esercizio del diritto di querela da parte di un minorenne.

Per approfondimento

[**Modifiche al Codice Penale concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenni**](#)

I dati espressi in premessa sulla vulnerabilità dei minori rispetto a fenomeni di violenza o abuso ci dicono che nel nostro Paese c'è bisogno di un cambio culturale e giuridico radicale nella prevenzione della violenza contro i minori in special modo contro le bambine. Serve un impegno costante ed efficace che coinvolga tutti, non solo le istituzioni o la politica. La scuola ad esempio svolge un ruolo essenziale di educazione e di formazione ma anche di ascolto e di indirizzo.

Il panorama giuridico in questi anni si è fortemente arricchito di norme tese a stigmatizzare e sanzionare fenomeni e comportamenti come reati, a mettere in campo strumenti di prevenzione, di ascolto e di tutela, ora spetta a ciascuno uno di noi ruolo sociale,

professionale e/o educativo che svolge agire ogni giorno per diffondere e praticare la cultura del rispetto dei minori e della prevenzione e del contrasto delle discriminazioni e degli abusi..